CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE IPOTECARIE E SUGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI CONSERVATORI DELLE IPOTECHE

Art. 25

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 AGOSTO 1895, N. 486

I conservatori delle ipoteche hanno diritto altresi' ad un aggio sulle riscossioni annuali effettivamente fatte delle tasse normali ipotecarie o di trascrizione devolute allo Stato, nella seguente proporzione:

Sulle prime lire 5000 lire 20 per ogni 100 lire;

Sulle successive lire 15,000 lire 10 per ogni 100 lire;

Sulle susseguenti lire 20,000 lire 5 per ogni 100 lire;

Sulle susseguenti lire 40,000 lire 2 per ogni 100 lire;

E sopra ogni maggior somma lire 1 per ogni 100 lire.

Quando in un ufficio ipotecario si compiano nell'anno per iscrizioni, rinnovazioni, trascrizioni ed annotazioni piu' di 3000, ma non piu' di 4000 formalita', l'aggio determinato in questo articolo sara' diminuito di un decimo; quando si compiano piu' di 4000, ma, non piu' di 5000 formalita', l'aggio sara' diminuito di due decimi, e cosi' di un altro decimo per ogni migliaio di formalita', talche' l'aggio sara' diminuito di sette decimi quando le formalita' arrivano a 10,000.

Oltre i sette decimi non si fa luogo ad ulteriore diminuzione, qualunque sia il numero delle formalita' eseguite nell'ufficio ipotecario.

Versione in vigore dal 27 ottobre 1874, non più in vigore dal 10 agosto 1895 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva il testo unico delle Leggi sulle tasse ipotecarie e sugli emolumenti dovuti ai Conservatori delle ipoteche
Estremi	Regio decreto 13 settembre 1874, n. 2079
Titolo	II — Emolumenti ai conservatori
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 1874

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-approva-il-testo-unico-delle-leggi-sulle-tasse-ipotecarie-e-sugli/art-25-articolo-soppresso-dalla-l-8-agosto-1895-n-486/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it